

mi di compatibilità con le norme internazionali di tutela dei diritti umani, ma prima di tentarne una lettura alla luce di siffatti principi è forse opportuno richiamare, brevemente, due recenti autorevoli prese di posizione assunte, rispettivamente, dalla Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite e dallo *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite sulla libertà religiosa e di credo.

Difatti, da un lato, la Commissione dei diritti umani ha espresso preoccupazione per "the increase of violence and discrimination against religious minorities, including restrictive legislation and arbitrary application of legislation and other measures" (14), e dall'altro lato, lo *Special Rapporteur* sulla libertà di religione o credo ha affermato che: "dress should not be the subject of political regulation" e che "flexible and tolerant attitudes" sono richieste al riguardo, "so as to allow the variety and richness of [...] garments to manifest themselves without constraint" (15).

Tanto più preoccupa il rischio di discriminazione dei giovani nelle scuole che andrebbe a minare le fondamenta stesse dell'educazione che deve, al contrario, come ben sintetizzato nell'art. 26.2 della Dichiarazione universale dei diritti umani, "[...] favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux".

Infatti, a causa del ruolo dell'educazione del rispetto delle convinzioni religiose, previsioni al riguardo sono contenute sia all'interno degli strumenti di portata universale, sia in quelli di portata regionale. Così, in base ad un principio universale, gli Stati devono rispettare le convinzioni religiose dei genitori degli alunni. Questa previsione è consacrata dall'art. 18 par. 4 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in base al quale "Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni".

Analoga previsione è contenuta nell'art. 13 par. 3 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Così come sottolineato durante i lavori preparatori, questa disposizione comporta per lo Stato, essenzialmente, obblighi negativi, nel senso che esso deve rispettare le convinzioni religiose dei genitori ma non è obbligato a fornire un'istruzione religiosa conforme a quella dei genitori.

Questi ultimi, tuttavia, dispongono della libertà "de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics" e, addirittura, di creare e dirigere scuole private, purché venga assicurata un'educazio-

ne conforme ai requisiti minimi richiesti dallo Stato (16).

Ed è in quest'ottica che il Comitato dei diritti umani ha inteso affermare che, se nelle scuole di uno Stato viene impartito l'insegnamento di una particolare religione o dottrina, dovranno essere assicurate "des exemptions ou des possibilités de choix non discriminatoires correspondant aux vœux des parents et des tuteurs", in mancanza delle quali, si avrebbe violazione dell'art. 18 par. 4 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (17).

L'interesse superiore del fanciullo ed il diritto fondamentale all'istruzione in combinato con il diritto fondamentale alla libera manifestazione dell'appartenenza religiosa

In ogni caso, l'interesse superiore del fanciullo deve essere la linea guida di tutte le scelte come sancito dall'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 ed in altre disposizioni particolari, quali l'art. 14 relativo alla libertà religiosa (18), il cui par. 2 stabilisce che "Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit [à la liberté de pensée, de conscience et de religion] d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités".

Questo paragrafo dovrebbe essere letto in combinato con gli artt. 3 e 12 par. 1 secondo il quale ultimo "[...] les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité".

A ben vedere, questa norma è in completa assonanza con l'art. 5 par. 2 della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, in forza del quale, in materia di educazione religiosa, l'interesse del minore costituisce "le principe directeur".

L'art. 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti umani (19), così come interpretato dalla Corte europea, per certi versi, va ben oltre la protezione offerta dagli strumenti delle Nazioni Unite.

Anzitutto nella sentenza *Campbell e Cosans c. Regno Unito* del 25 febbraio 1982, la Corte europea ha avuto modo di affermare che l'art. 2 del Protocollo n. 1 "[...] forme un tout que domine sa première phrase", enuncian-

(16) Cfr., anche, art. 13 parr. 3-4 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e art. 29 par. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

(17) Cfr., *General Comment n. 22* del Comitato diritti umani delle Nazioni Unite sull'art. 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, par. 6, in *Rapport du Comité des droits de l'homme des Nations Unies*, doc. A/48/40, ann.VI.

(18) Cfr., anche, P. ALSTON, *The best interests of the child*, Oxford, 1994.

(19) Cfr. anche, art. 12 par. 4 della Convenzione americana dei diritti dell'uomo.

(14) Cfr. Commissione diritti umani delle Nazioni Unite, risoluzione 2001/42, preambolo parr. 6-11; Commissione diritti umani delle Nazioni Unite, risoluzione 2000/33, preambolo, parr. 6-11.

(15) Cfr. ABDELFAITAH AMOR, *Implementation of the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, UN Doc. E/CN.4/1996/95/Add.2, par. 97 (1996).